




REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

ORIGINALE



Udienza pubblica in
data 24/6/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
77553/09

OGGETTO
Reclamo avverso sen-
tenza dichiarativa di fal-
limento

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 19250/2008
cron. 17553
Rep. 5327

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|---------------------------|-------------|
| dott. Vincenzo Proto | Presidente |
| dott. Aniello Nappi | Consigliere |
| dott. Luciano Panzani | Consigliere |
| dott. Marina Anna Tavassi | Consigliere |
| dott. Antonio Didone | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

sul ricorso proposto da

R. T., domiciliato in Roma, via ...
presso l'avv. I.M., che lo rappresenta e di-
fende, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento e ... di F. T.

- intimato -

Contro

R. di R. S.

1168
2009

- intimato -

Contro

G [redacted] c [redacted] s.a.s.

- intimato -

avverso

la sentenza n. 752/2008 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 9 giugno 2008

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

IL CASO.it

udito per il ricorrente il difensore avv. M [redacted], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni del P.M., dr. M.Velardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da R [redacted] T [redacted] avverso la sentenza che il 29 gennaio 2008 ne aveva dichiarato il fallimento a istanza della R [redacted] di R [redacted] S [redacted] e della G [redacted] c [redacted] s.a.s.

IL CASO.it

Hanno ritenuto i giudici del merito:

a) che R [redacted] T [redacted] è assoggettabile a fallimento, perché l'attivo patrimoniale della sua impresa, determinato a norma dell'art. 2424 c.c., ha superato il limite dei trecento mila euro nei tre anni ante-

cedenti la data di deposito delle istanze di fallimento, risultando dagli stati patrimoniali esibiti dallo stesso debitore di €. 332.127,89 nel 2004, di €. 344.489,33 nel 2005 e di €. 341.648,54 nel 2006;

b) che sussiste lo stato di insolvenza di R■■■■■■ T■■■■■■, come si desume dai numerosi protesti per complessivi €. 272.550,94 subiti negli anni 2005 e 2006 e dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva intentata nei suoi confronti dalla creditrice G■■■■■■ s.a.s.

IL CASO.it

Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione R■■■■■■ T■■■■■■, che propone due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria. Non hanno spiegato difese gli intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 1 d.lgs. n. 169 del 2007, 2214 e 2424 c.c.

IL CASO.it

Sostiene che erroneamente i giudici del merito abbiano determinato l'attivo patrimoniale della sua impresa sulla base dell'art. 2424 c.c., relativo alle società obbligate alla tenuta del bilancio, senza considerare che egli, quale piccolo imprenditore, era esentato a norma dell'art. 2214 c.c. dall'osservanza delle disposizioni sui libri obbliga-

tori e le altre scritture contabili. Aggiunge che comunque, anche in applicazione dell'art. 2424 c.c., non possono essere computate nell'attivo patrimoniale le rimanenze di magazzino, posto che in ragione del costo sopportato per il loro acquisto rappresentano una posta passiva, corrispondente ai debiti verso le banche o verso i fornitori.

Sicché i giudici del merito avrebbero dovuto escludere anche la condizione di assoggettabilità al fallimento prevista dall'art. 1 lettera a), oltre alle condizioni di cui alle lettere b) e c) legge fall. riformata.

IL CASO.it

Nel formulare i prescritti quesiti di diritto, pertanto, chiedo che la corte accerti se l'art. 2424 c.c. sia applicabile ai piccoli imprenditori e se le rimanenze di magazzino invendute costituiscano attivo patrimoniale.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 1 d.lgs. n. 169 del 2007 e dell'art. 5 legge fall., sostenendo che lo stato di insolvenza, vanamente accertato dalla corte d'appello, è irrilevante nei confronti del piccolo imprenditore.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.



I giudici del merito non hanno affatto applicato nei confronti del ricorrente l'art. 2424 c.c. in violazione dell'art. 2214 c.c., che esenta il piccolo imprenditore dalla tenuta di determinate forme di contabilità. Hanno fatto riferimento all'art. 2424 c.c. quale criterio normativo per definire il concetto di "attivo patrimoniale", cui allude l'art. 1 della legge fall. riformata. Ma è in primo luogo la logica contabile, cui si richiama l'art. 1 legge fall. riformata e di cui lo stesso art. 2424 c.c. è espressione, a imporre i criteri per distinguere le poste attive dalle poste passive nella situazione patrimoniale di un'impresa. **IL CASO.it**

E non v'è dubbio alcuno che le rimanenze di magazzino debbano essere computate nell'attivo patrimoniale, come il valore di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'impresa, mentre nel passivo patrimoniale vanno computati i debiti eventualmente contratti per l'acquisto di quegli stessi beni. Sicché, ove le merci acquistate e rimaste invendute non siano state ancora pagate ai fornitori, il loro valore sarà certamente controbilanciato dall'importo del debito ancora gravante sull'acquirente. Ma non si potrà comunque prescindere dall'iscrivere il loro valore tra le poste attive, come non si potrà



precludere dall'iscrivere tra le poste passive della situazione patrimoniale il debito eventualmente contratto per il loro prezzo. **IL CASO.it**

Altro problema è quello del valore per il quale le merci invendute debbano essere incluse tra le poste attive della situazione patrimoniale. Ma non si è discusso di tale questione con il ricorso; solo con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha inammissibilmente (Cass., sez. un., 15 maggio 2006, n. 11097, m. 588613) dedotto una generica questione di valutazione delle rimanenze di magazzino a norma dell'art. 2426 c.c.

Nel rispondere ai quesiti formulati dal ricorrente, deve pertanto escludersi certamente che il piccolo imprenditore sia tenuto alla redazione di un bilancio come quello imposto dall'art. 2424 c.c. alle società di capitali. Ma deve ribadirsi che, anche ai fini dell'art. 1 lettera a) legge fall. riformata, le rimanenze di magazzino debbano essere computate nell'attivo patrimoniale, come il valore di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'impresa. **IL CASO.it**

Il rigetto del primo motivo del ricorso assorbe il secondo motivo. Non v'è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati.




P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.


Roma, 24 giugno 2009

Il Presidente



Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Primo Presidente

Depositato in Cancelleria

il 29 LUG. 2009

IL CANCELLIERE



CANCELLIERE
Andrea Bianchi

